


CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 8 SETTEMBRE 2025, N. 30377 (UD. 14 LUGLIO 2025)

PRES. DE AMICIS – EST. TRIPICCIÓN – P.M. PICCIRILLO (CONF.) – RIC. A.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare | Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza | Rimessione della querela | Effetti | Limiti | Accettazione del querelato | Necessità | Esclusione.

 In tema di reati contro l'assistenza familiare, la remissione della querela produce effetti estintivi limitatamente alle condotte poste in essere nei confronti del coniuge, ma non rileva rispetto agli inadempimenti degli obblighi di mantenimento verso i figli minori, trattandosi di reato procedibile d'ufficio. La remissione di querela, quale atto giuridico unilaterale, si perfeziona con la sua manifestazione e non richiede accettazione del querelato, salvo sua espresa ricusa o condotte incompatibili. (*Mass. Redaz.*) (c.p. art. 155; c.p. art. 570)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di A.A. per il reato di cui all'art. 570 cod. pen.

2. A. ricorre per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione ai seguenti punti:

a) condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, senza specificare che le stesse dovevano eseguirsi in favore dello Stato, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio gratuito;

b) mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della modesta entità dei fatti e dei precedenti non specifici e datati nel tempo.

c) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base delle risultanze del casellario giudiziale. Rileva, a tal fine, il ricorrente che risultano a suo carico le condanne per un primo reato, commesso nel 1994, per il quale ha ottenuto il beneficio della pena sospesa, e per due successivi reati, commessi nel 1996 e nel 2012, il primo depenalizzato e il secondo condonato. Con riferimento a tale ultimo episodio, si rileva che, in ogni caso, nella fattispecie il giudice non si pronunciava sulla sospensione condizionale della pena, ritenendo che non fosse stata richiesta.

3. Il ricorso è stato inizialmente assegnato alla Settima sezione di questa Corte e per la sua trattazione è stata fissata l'udienza del 7 febbraio 2025.

Con memoria trasmessa il 31 gennaio 2025 il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela ed ha prodotto l'atto di transazione intercorso tra le parti e il verbale di remissione della querela sottoscritto da B. il (*omissis*).

Con provvedimento emesso all'udienza del 7 febbraio 2025 la Settima sezione ha disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione.

4. Il Procuratore Generale, nel concludere per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ha rileva-

to che nel caso di specie non pare rilevare la remissione di querela in quanto, come affermato dalla Corte territoriale, il fatto contestato deve essere sussunto nella fattispecie di all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. Ad avviso del Procuratore Generale è, invece, fondato il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in quanto, stante l'entità della precedente condanna a pena sospesa (anni uno e mesi otto di reclusione) e di quella riportata nel giudizio odierno (mesi due ed Euro 500 di multa), non risulta superata la soglia dei due anni. Si rileva, tuttavia, che nel caso di specie, è ormai decorso il termine di prescrizione del reato cosicché deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili già adottate, stante l'assenza di censure in ordine alla sussistenza dei fatti e alla responsabilità dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla sopravvenuta remissione della querela da parte di B.

1.1. Va, innanzitutto, considerato che, sebbene il ricorrente non abbia prodotto anche la formale accettazione di detta remissione, la sua produzione in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di estinzione dei reati ascritti equivale ad una mancanza di ricusa idonea a consentire una declaratoria di estinzione per tale causa.

Questa Corte si è già pronunciata sulla rilevanza della mancata comparizione in udienza del querelato che sia posto a conoscenza della intervenuta remissione della querela ed ha affermato che, in tal caso, siffatto comportamento integra, ai sensi dell'art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (sez. un., n. 27610 del 25 maggio 2011, Marano, Rv. 250201). Tale principio ha trovato una sua codificazione con la recente novella normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 che, modificando l'art. 152 cod. pen., ha inserito all'ultimo comma l'esplicita previsione che l'ingiustificata comparizione del querelante all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone equivale ad accettazione tacita della remissione della querela.

In ogni caso, va considerato che, come osservato dalle Sezioni Unite Marano, la remissione di querela è un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione, impedendo la declaratoria di improcedibilità. Infatti, nonostante la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia ricusato la remissione, espressamente o tacitamente attraverso il compimento di "fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione". Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirle: non un comportamento positivo, di accettazione, ma uno negativo, di rifiuto.

La remissione di querela è un atto giuridico unilaterale che viene perfezionato con la sua manifestazione, senza bisogno di accettazioni o di adesioni del querelato, che può rifiutare la remissione, rendendola inefficace, non consentendo la pronuncia di improcedibilità. Pur essendo la rubrica dell'art. 155 c.p. impropriamente intitolata "Accettazione della remissione", ciò che viene richiesto al querelato è la mancata ricusazione della remissione, espressamente o tacitamente, attraverso il compimento di fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. Il comma 1 del citato art. 155 del codice penale, quindi, considera il comportamento concludente volto non a rendere percepibile un'adesione del querelato alla remissione di querela, ma diretto ad una tacita manifestazione di volontà diretta ad impedire la detta remissione (si tratta di un comportamento negativo, di rifiuto, e non positivo, di accettazione).

Ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, quindi, non è richiesta un'esplicita e formale accettazione.

Il detto principio è stato affermato già in diverse occasioni, risalenti nel tempo, dai Giudici della nomofilachia (cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza, 16 ottobre 2015, n. 23030; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 12 gennaio 2011, n. 7072; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 11 novembre 2010, n. 3359; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 18 novembre 2010, n. 2776; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 24 giugno 2010, n. 35900; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 31 marzo 2010, n. 19568; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 5 dicembre 2008, n. 4696; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 9 dicembre 2008, n. 4229; Cass. pen., Sez. V, sentenza, 26 giugno 2008, n. 30614), anche con due pronunce del 17 marzo 1986 e del 4 luglio 1986.

Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte in materia (v. Tribunale di Cassino, sentenze n. 143 del 29 gennaio 2024, n. 582 del 29 aprile 2021 e n. 1072 del 23 ottobre 2017; Tribunale di Avezzano, sentenza del 10 ottobre 2023; Tribunale di Torre Annunziata, sentenze n. 831 del 27 marzo 2023 e n. 589 del 24 marzo 2021; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 543 del 14 settembre 2021; Tribunale di Frosinone, sentenza n. 1209 del 14 settembre 2021; Tribunale di Napoli, Sez. VI, sentenza n. 798 del 27 gennaio 2021; Tribunale di Aosta, sentenza n. 124 del 14 marzo 2017; Tribunale Terni, sentenza n. 408 del 28 maggio 2009).

In base alla sentenza n. 30377/25 della Suprema Corte, dunque, l'accettazione della remissione di querela è presunta, in assenza di una contraria volontà del querelato, pienamente edotto della volontà del querelante ed in grado di accettare o rifiutare.

L'imputato, d'altronde, potrebbe avere interesse a proseguire il processo per dimostrare la propria piena innocenza e la sua completa estraneità ai fatti contestatigli, e ottenere un'assoluzione nel merito, con ampia formula liberatoria, piuttosto che un'estinzione del reato per una causa esterna. In tal caso, naturalmente, potrebbe non accettare l'intervenuta remissione di querela.

La decisione della Corte di cassazione, in conclusione, si fonda su una chiara interpretazione dell'art. 155 c.p., che, al comma 1, non parla di accettazione, ma stabilisce che la remissione di querela non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata (vi è ruscita tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione).

La censura mossa alla sentenza della Corte d'appello (di Bari), oggetto di ricorso per Cassazione, è volta ad evidenziare che non è richiesto, come ritenuto dalla Corte di merito, un requisito positivo (l'accettazione della remissione della querela), non previsto dalla legge, ma doveva essere verificata l'assenza di un requisito negativo (il rifiuto).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 8 SETTEMBRE 2025, N. 30430 (UD. 10 GIUGNO 2025)

PRES. DI STEFANO – EST. VIGNA – P.M. MONFERINI (CONF.) – RIC. H.A.

Rissa | Necessità del reciproco intento di recare offesa | Condotta | Partecipazione a una delle fazioni contrapposte | Necessità | Determinazione delle specifiche e singole azioni del corrissante o del partecipe | Irrilevanza | Fattispecie.

☞ Nel reato di rissa la penale responsabilità non richiede la determinazione delle specifiche e singole azioni poste in essere da uno dei corrissanti o partecipi, essendo sufficiente accertare che un conflitto tra gruppi contrapposti, costituiti da almeno tre persone complessivamente, si sia verificato e che il soggetto abbia fatto parte di una delle due fazioni contrapposte, dovendosi escludere la sussistenza del reato ove l'azione aggressiva sia riconducibile solo a una delle fazioni individuate. (*Mass. Redaz.*) (c.p. art. 588)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2024, che condannava T.O.J.J. e H.T.A.E. alla pena di mesi sei di reclusione e euro 100,00 di multa ciascuno, in relazione ai reati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, quanto al reato di rissa, si contesta agli imputati, appartenenti ad una fazione, di avere partecipato ad una rissa contro una fazione contrapposta, aggredendosi reciprocamente con calci pugni e lanci di oggetti; fatto aggravato dalla circostanza che, nel corso della rissa, H. ed altra persona riportavano lesioni.

Quanto reato di resistenza a pubblico ufficiale, si contesta ai ricorrenti di avere incitato gli appartenenti alla fazione opposta a usare violenza nei confronti degli operanti intervenuti a seguito della commissione del reato di cui sopra.

Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei poliziotti e dai certificati medici del pronto soccorso.